



# Comune di Lagosanto

C.A.P. 44023  
FAX 0533-909536

Provincia di Ferrara

TEL. 0533-909511  
FAX 0533-909535

PIAZZA I MAGGIO - 44023 LAGOSANTO (FE) - C.F./P.IVA 00370530388

DELIBERAZIONE N. 9  
IN DATA 09/04/2014

## VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1° convocazione - seduta pubblica

### OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASI

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

COGNOME E NOME	INCARICO	PRESENTE/ASSENTE
MASIERO MANUEL	Sindaco f.f.	Presente
CHENDI RENATA	Assessore	Assente G.
BONAZZA GIANLUCA	Assessore	Presente
BIGONI DAVIDE	Consigliere	Presente
PALMONARI CATERINA	Assessore	Presente
GUERRINI STEFANO	Consigliere	Assente G.
ERCOLANO MARIO	Assessore	Presente
CHIODI DIANA	Consigliere	Presente
BERTARELLI SIMONA	Consigliere	Presente
ROMANINI MARIA TERESA	Consigliere	Presente
CARLETTI OLIVIANA	Consigliere	Presente
MENEGATTI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BIGONI DANIEL	Consigliere	Presente
TURRI DAVIDE	Consigliere	Presente
ESPOSITO CRISTIAN	Consigliere	Presente
RINIERI LIDIO DINO	Consigliere	Presente

PRESENTI N. 14 ASSENTI N. 2

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Manuel Masiero, Sindaco f.f., assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) 2) 3)

.....Tr  
asmessa copia per:

\_ Servizio RAGIONERIA  
\_ Servizio TRIBUTI  
\_ Servizio PERSONALE  
\_ Servizio URBANISTICA  
\_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI  
\_ Servizio LL.PP.

\_ Servizi DEMOGRAFICI  
\_ Servizio POLIZIA MUNICIPALE  
\_ Servizio ATT. EC. E PROD.  
\_ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE  
\_ Servizio SEGRETERIA

Il Sindaco ff Masiero propone al consesso di anticipare al punto 8 il punto 19, perché in realtà è legato per materia ai punti appena discussi.

La proposta è accolta all'unanimità.

Il Sindaco f.f. illustra il punto n. 19 all'ordine del giorno precisando che con questo si approva il regolamento relativo all'imposta unica comunale ( iuc ) TASI illustra per sommi capi il regolamento, ricorda che trattasi di un tributo nuovo e ne illustra le caratteristiche.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dall'01/01/2014, basata su due presupposti impositivi:
  - ❖ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
  - ❖ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
- **la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**
  - ❖ IMU (Imposta Municipale Propria):componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
  - ❖ TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
  - ❖ TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTO** in particolare il comma 682 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che il comune deve adottare il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446 del 1997; concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:

-La disciplina delle riduzioni e/o delle detrazioni a favore delle categorie più deboli;

-L'individuazione dei servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**VISTO** il D.L. n. 16/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di adottare un "Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – T.A.S.I.", al fine di disciplinare l'applicazione del nuovo tributo con decorrenza 1° gennaio 2014;

**CONSIDERATO** che:

- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C) – T.A.S.I è applicata e riscossa dal comune,
- il tributo è versato dal soggetto passivo secondo quanto previsto dall'art. 10 dell'allegato regolamento;
- con separato provvedimento deliberativo, si provvederà alla deliberazione delle aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C) – T.A.S.I.

**CONSIDERATO** quanto previsto dal:

- ❖ comma 681, dell'art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), il quale stabilisce *"Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare"*, viene posta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare la TASI nella misura del 10%, la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 4, comma 3 del regolamento);
- ❖ comma 688, dell'art. 1 della Legge n. 147 del del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), in materia di scadenza del versamento da parte del soggetto passivo della TASI, valutate le scadenze in materia

di I.M.U. (16 giugno e 16 dicembre), T.A.R.I – Corrispettivo (aprile – agosto – dicembre), il versamento della T.A.S.I dovrà essere eseguito in numero due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno (art. 9 del regolamento);

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/02/2014 avente ad oggetto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato "Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C) – T.A.S.I", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, il quale è composto da n. 17 articoli;
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;
4. Di determinare:
  - ❖ La quota TASI a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 10%, la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 4, comma 3 del regolamento);
  - ❖ Il tributo dovrà essere versato secondo le modalità previste dall'art. 10 dell'allegato regolamento in numero due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
5. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 com.4°. del Decreto Legislativo n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere, con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge.

**COMUNE DI LAGOSANTO**  
PROVINCIA DI FERRARA

**REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA  
COMUNALE (I.U.C.) -TASI**

## **SOMMARIO**

ARTICOLO 1 OGGETTO

ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

ARTICOLO 6 ALIQUOTE

ARTICOLO 7 DETRAZIONI

ARTICOLO 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

ARTICOLO 9 DICHIARAZIONE

ARTICOLO 10 VERSAMENTI

ARTICOLO 11 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

ARTICOLO 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

ARTICOLO 13 DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 14 RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

## **ARTICOLO 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **ARTICOLO 2 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 %, da stabilirsi con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui al successivo art. 6; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1993 n. 504, e del comma 4 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedenti, dalla data di accatastamento o dalla data di effettivo utilizzo.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria.

Si intendono tali i fabbricati con le sottodescritte caratteristiche:

fabbricati diroccati, pericolanti, fatiscenti nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

L'inagibilità è accertata:

a) dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte del contribuente con una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale.

**La riduzione per inagibilità ha decorrenza dalla data in cui è certificata la predetta condizione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

4. Al fine di ridurre l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del responsabile dell'ufficio urbanistica, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori medi delle aree fabbricabili del territorio comunale.

5. Qualora già deliberati ai fini dell'applicazione dell'IMU, i valori delle aree fabbricabili sono applicabili anche alla disciplina della TASI.

## **ARTICOLO 6 ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, a cui non sono diretti, se non marginalmente, i servizi indivisibili di cui al periodo seguente.

2. Con la delibera di cui al periodo precedente, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili, indicando analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

## **ARTICOLO 7 DETRAZIONI**

1. Con la deliberazione di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Comunale può riconoscere detrazioni d'imposta per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita catastale, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

## **ARTICOLO 8**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 9**

### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni restino invariate.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori, la dichiarazione può essere unica, presentata da un soggetto per conto degli altri possessori o detentori.

## **ARTICOLO 10**

### **VERSAMENTI**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia pari o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

## **ARTICOLO 11**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il Comune effettua il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, ed è calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata al provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a € 1200.



## **ARTICOLO 12**

### **ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI**

- 1.** L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2.** Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e di disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3.** In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 4.** In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento della TASI, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 5.** In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 6.** In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 7.** In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 8.** Le sanzioni di cui ai commi 5, 6, e 7, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 9.** Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 10.** Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 11.** Sulle somme dovute a titolo di Tasi a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 12.** Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

## **ARTICOLO 13**

### **DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

- 1.** Il Comune su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili.
- 2.** La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
- 3.** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata

un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

**4.**In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.
- d) Le sanzioni sono applicate per intero.

## **ARTICOLO 14 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 15 DISPOSIZIONI FINALI**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Alla TASI sono applicabili:
  - l'istituto dell'interpello ai sensi della legge n. 212/2000,
  - l'autotutela ai sensi del D.M. n° 37/1997 e D.L. n° 564/1994 convertito in L. n° 656/1994 come modificata con L. n° 28/1999,
  - l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
  - l'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

## **ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

## **ARTICOLO 17 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

# COMUNE DI LAGOSANTO

*Provincia di Ferrara*

\*\*\*\*\*

**Parere sul Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI , ai sensi dell. art. 239 comma 1 lett. b ) 7 del TUEL**

## IL REVISORE DEI CONTI

- Visti i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), istitutivi dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01/01/2014;
- Visto il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) il quale stabilisce che il comune deve adottare il regolamento che disciplina l'applicazione della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
- Vista la bozza del regolamento per l'applicazione della IUC – TASI (Tributo servizi indivisibili);
- Vista la bozza della delibera di C.C. recante le motivazioni e le normative di legge che determinano l'adozione del suddetto regolamento
- Rilevato che la bozza di regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI rispetta la conformità della norma istitutiva;


## ESPRIME

Parere favorevole sul Regolamento Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – TASI

Lagosanto, 28 marzo 2014

IL REVISORE DEI CONTI

Rag. Gloria Mazziga



**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - TASI**

**ADEMPIMENTI RELATIVI AL D.LGS. 18-08-2000, N. 267  
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N. 9 DEL 09 APR. 2014


**PARERE DEL SETTORE PROPONENTE**  
(art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Attestazione dell'Ufficio Istruttore  
Parere di Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li 24/03/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(BIGONI BARBARA)




Visto, si dà parere in ordine alla sola  
Regolarità Tecnica:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**  
(art. 153 – 5° comma – D.Lgs. 267/2000)

Parere in ordine alla sola regolarità contabile:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE  
 NON DOVUTO  
 NON DOVUTO IN QUANTO ATTO DI INDIRIZZO

Note: \_\_\_\_\_

Lagosanto, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
(DOTT.SSA GUIETTI ROBERTA)



Sono stati espressi i seguenti pareri:

- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Bigoni Barbara \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dr.ssa Roberta Guietti \_\_\_\_\_

- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000:
  - **FAVOREVOLE X**
  - NON FAVOREVOLE
  - NON DOVUTO
  - NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO
  - ALTRO (specificare) \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
Dr.ssa Roberta Guietti

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
(Masiero Manuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Luciana Romeo)

La su estesa deliberazione:

**X** E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal:

29/04/14

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)

La presente deliberazione:

\_\_ E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D. Lgs. 267/2000);

**X E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2000).**

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA  
(D.ssa Chiodi Daniela)